



Imposta di bollo
Euro 16,00

**DOMANDA DI
RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE**
articolo 91, Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15.

Il/la sottoscritto/a
titolare della domanda di concessione edilizia/segnalazione certificata di inizio attività presentata in
data protocollo nr.

CHIEDE:

- la riduzione in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
- la riduzione in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.

LOCALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO:			
Ubicazione:	Via/piazza _____	n. _____	piano: _____
	scala: _____	interno: _____	
Dati catastali:	p.f. _____	C.C. Brentonico	
	p.ed. _____	sub. _____	p.m. _____ C.C. Brentonico

Luogo e data,

.....
IL/LA RICHIEDENTE
(firma)



RIDUZIONE DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE

Per opportuna conoscenza si riportano di seguito i contenuti dell'articolo 91 e art.87, comma 4, lettera a) della L.P. 4 agosto 2015, n. 15.

Art. 91

Contributo di costruzione per l'edilizia convenzionata

1. Per gli interventi di edilizia residenziale, se il richiedente il titolo edilizio s'impegna, a mezzo di una convenzione stipulata con il comune, a cedere gli alloggi a soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87, comma 4, lettera a), il contributo di costruzione è ridotto come segue:
 - a. in misura corrispondente all'incidenza del costo di costruzione, nel caso di nuovi edifici;
 - b. in misura corrispondente al costo di costruzione e agli oneri di urbanizzazione secondaria, per gli interventi di recupero di edifici esistenti.
2. Se la convenzione prevede la diretta esecuzione da parte dell'interessato delle opere di urbanizzazione primaria e se sono stabilite le modalità per la loro realizzazione e le idonee garanzie finanziarie per la corretta esecuzione, la quota di contributo di costruzione relativa alle opere di urbanizzazione primaria può essere ulteriormente ridotta sino alla concorrenza delle spese sostenute dall'interessato.
3. La convenzione prevede, come contenuto minimo obbligatorio:
 - a. l'obbligo di cessione o di locazione degli alloggi ai soggetti in possesso dei requisiti richiesti, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla conclusione dei lavori. La cessione dell'alloggio è preceduta dall'assunzione da parte dell'acquirente degli obblighi previsti dall'articolo 90, comma 2;
 - b. in caso di disdetta dei contratti di locazione, l'obbligo di sostituire, entro un termine convenzionalmente pattuito dalla cessazione della locazione, i precedenti locatari con altri soggetti in possesso dei requisiti indicati nel comma 1;
 - c. l'efficacia della convenzione, che non può essere inferiore a dieci anni;
 - d. idonee forme di garanzia finanziaria per il rispetto degli obblighi convenzionali, anche mediante la presentazione di atti di fideiussione.
4. I termini previsti dal comma 3, lettere a) e b), possono essere prorogati dal comune su richiesta motivata dell'interessato.
5. La convenzione prevede che l'interessato s'impegni a garantire il rispetto degli obblighi da essa previsti anche da parte di eventuali aventi causa, fatto salvo il caso di assunzione diretta degli obblighi da parte di questi ultimi.
6. In caso di mancato rispetto degli obblighi convenzionali, il comune chiede al soggetto che li ha assunti il pagamento della quota di contributo non corrisposta ai sensi del comma 1, in proporzione alla durata residua della convenzione, applicando le tariffe vigenti al momento della richiesta di pagamento ed escludendo, se necessario, le garanzie previste dal comma 3, lettera d).

Art. 87

Contributo di costruzione

4. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione:
 - a. la residenza è considerata prima abitazione:
 - 1) se l'unità abitativa è di proprietà del richiedente;
 - 2) se, al momento della firma della convenzione prevista dall'articolo 90, comma 2, il richiedente e il suo coniuge, non divorziati né separati giudizialmente, non sono titolari o contitolari, eredi o legatari, del diritto di proprietà, di uso, di usufrutto o di abitazione su un altro alloggio idoneo alle esigenze familiari, nel territorio provinciale. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti i criteri e le caratteristiche per la definizione dell'idoneità dell'alloggio, anche in relazione alle sue porzioni ideali;
 - 3) se il richiedente s'impegna a stabilirvi la propria residenza entro un anno dalla dichiarazione di fine lavori e a mantenerla per i successivi dieci anni;
 - b. una residenza per il tempo libero e le vacanze è una residenza occupata saltuariamente per vacanze o comunque per periodi limitati di tempo a fini turistico ricreativi.